

Rep. N° 366/2024 del 20/03/2024

L'INGEGNERE CAPO

Visto:

- la nota del 05/02/2024 pervenuta a questo Ufficio mezzo Pec, ed acquisita con prot. N° 15548 del 06/02/2024 con la quale il Settore Urbanistica e Patrimonio del Comune di Gela, trasmette l'accertamento di inottemperanza all'Ordinanza di demolizione n.12 del 07/01/2023 redatta dal Corpo di Polizia Municipale del Comune di Gela relativa ai lavori realizzati in assenza di atto autorizzativo dalla ditta Longhitano Carmelo nato ad Agira il 15/11/1953 ed Verderame Concetta nata a Gela il 16/07/1958 entrambi residenti in via Lsz t n.49

- nella qualità di responsabili di abuso edilizio ubicato in Via Liszt n.49, in catasto al foglio di mappa 141 particella 761 sub 2-3 consistente nella realizzazione di:

-un vano con struttura portante , pilastri e travi, in legno e soprastante copertura realizzata in tavolato e pannelli isocoppo, doppie pareti sui lati nord, sud ed ovest coibentati in legni, mentre sul lato est era presente un muretto avente uno spessore di 30 cm ed un'altezza di un metro circa sul quale appoggiano due pilastri in legno a sostegno, insieme a due muri larghi circa 60 cm ed alti 3 metri della copertura lato est del vano. Inoltre a sud del fabbricato principale erano presenti n. 2 tettoie di circa 8 mq. Ciascuna realizzata con pilastri in muratura travi in legno e soprastante copertura realizzata con tavolato e pannelli tipo isocoppo, nella tettoia a sud era stato ricavato un piccolo forno a legna in muratura di 2 mq, circa.

-che agli atti di quest'Ufficio non risulta che la Ditta abbia presentato la preventiva denuncia ai sensi dell'art. 93 e 65 del D.P.R. n. 380/2001 così come recepito dalla L.R. n. 16/2016 (art. 17 L. 64/74 e art.4 L.1086/71), e non abbia ottenuto l'autorizzazione e l'attestazione di avvenuto deposito dei calcoli (artt. 94, 94 bis e 65 del D.P.R. 380/2001);

- il D.P.R. n. 380/2001 costituente il "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*", così come recepito dalla L.R. n. 16/2016, vista la Legge 02.02.74 n. 64 e successivi decreti attuativi, recante "*Provvedimenti per l'edilizia con particolare prescrizione per le zone sismiche*", e visto il D.D.G. 344 del 19.05.2020 della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale Tecnico;

CONSIDERATO CHE:

- I lavori sono stati realizzati in Zona Sismica di 2° Categoria;

- La realizzazione di tali opere costituisce violazione del D.P.R. n.380/2001 così come recepito dalla L.R. n. 16/2016 , artt. 65, 93, 94 e 94 bis – DGG 344/2020;

Tutto ciò visto, richiamato e considerato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 del D.P.R. n. 380/2001, così come recepito dalla L.R. n. 16/2016 (art. 22 L. n° 64 del 02/02/1974);

DECRETA

la sospensione immediata dei lavori del cantiere suddetto, della ditta Longhitano Carmelo nato ad Agira il 15/11/1953 ed Verderame Concetta nata a Gela il 16/07/1958 entrambi residenti in via Lsz t n.49 nella qualità di responsabili dell'abuso edilizio.

Copia del presente decreto viene notificato, a mezzo Messo Comunale, alla Ditta suddetta e viene trasmessa al Dirigente o Responsabile del competente Ufficio Comunale “ai fini dell’osservanza dell’ordine di sospensione” ai sensi dell’ art. 97 D.P.R. n. 380/2001, così come recepito dalla L.R. n. 16/2016 (art. 22 comma 2 della Legge 64/74).

La Ditta potrà far pervenire a questo Ufficio, entro 60 giorni dalla notifica del presente decreto, gli elaborati tecnici di rilievo e di verifica delle opere abusivamente eseguite, e qualora le opere abusivamente realizzate possano essere sanate urbanisticamente ai sensi dall’art. 36 del DPR 380/2001 dovranno essere prodotti tutti gli atti che ne attestino la sanabilità, affinché quest’Ufficio possa riferire all’Autorità Giudiziaria ove pende il procedimento penale.

Nel caso di mancata presentazione del progetto di verifica, le opere saranno ritenute non conformi al D.P.R. n. 380/2001, così come recepito dalla L.R. n. 16/2016 (Legge 02/02/1974 n. 64) e se ne proporrà la demolizione.

F.to Il Funzionario Direttivo
Geom. Onofrio Carmelo.Schillaci

F.to Il F.D. Titolare della P.O.6
Arch. Piero Campa

F.to Il Dirigente Generale
Ingegnere Capo ad Interim
duilio Alongi